

STATUTO DELLA FONDAZIONE "ERICE ARTE"

ART.1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Promossa dal Comune di Erice, è costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE ERICE ARTE"**.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano principalmente nell'ambito della Regione Siciliana.

ART.2 - DELEGAZIONI E UFFICI

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART.3 - SEDE

La Fondazione, che è retta e disciplinata dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti, ha sede in **Erice (TP)**, via Vito Carvini numero 2, presso la sede del Settore VI, individuata nell'ex convitto "Sales", già "Monastero Carmelitano dedicato a Santa Teresa D'Avila".

ART.4 - SCOPI

La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, si propone di svolgere attività culturali, educative formative, didattiche e scientifiche,

promuovendo, producendo e propagando manifestazioni e spettacoli, volti a valorizzare la città di Erice, la sua Provincia, la Regione e la Nazione, nonché la tutela, la promozione e valorizzazione anche ai fini turistici dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico del nostro Paese nonché in attività ed iniziative di alta valenza interculturale nello scenario euro mediterraneo.

ART.5 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà:

- 1) realizzare programmi e stagioni di concertistica, di opera, di danza, di teatro, l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari, nelle sue diverse espressioni, e di spettacolo in genere, curandone l'allestimento e l'esecuzione; altresì realizzare e produrre pubblicazioni, edizioni di materiale audiovisivo ed inoltre promuovere attività formative ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare la propria attività;
- 2) per lo svolgimento delle attività sopra descritte, acquisire luoghi di spettacolo e di manifestazioni, sia in uso o in locazione, sia in proprietà, ovvero provvedere al restauro di strutture destinate allo spettacolo, al fine di riutilizzarle;
- 3) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni e collaborazioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, con Enti societari, Istituti, Università ed organismi di qualunque

natura, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Stessa;

4) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo;

5) usufruire di contributi dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e comunali, ovvero di ogni altro ente ed istituzione nazionale ed internazionale, senza limitazione alcuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché direttamente od indirettamente di qualunque forma agevolativa, presente e futura, fiscale, previdenziale, ovvero a qualunque altro titolo, disposta dalla legge;

6) usufruire di contributi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni a qualunque titolo da parte di persone fisiche e giuridiche;

A latere delle attività istituzionali e al solo scopo di consentire una loro migliore e più puntuale espletamento è prevista la prestazione di servizi sussidiari, accessori e strumentali per i quali si provvederà alla richiesta delle licenze od autorizzazioni necessarie.

ART.6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;

2) da eventuali disposizioni testamentarie, donazioni, contributi, ed erogazioni liberali, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

3) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

4) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

5) da contributi e sovvenzioni attribuiti al fondo di dotazione dalle persone giuridiche pubbliche ed enti pubblici tra cui lo Stato, gli Enti Territoriali o altri Enti Pubblici, tra i quali anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Siciliana, la Provincia Regionale di Trapani, il Comune di Erice, nonché da persone giuridiche private, da persone fisiche, da istituzioni internazionali e comunitarie, nonché istituzioni italiane o straniere.

ART.7 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

1) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

2) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

3) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

4) dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;

5) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

I contributi, le sponsorizzazioni e gli altri proventi non costituiscono incremento del fondo di dotazione, concorrendo a perseguire le finalità della Fondazione insieme ai proventi dello stesso fondo.

ART.8 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il giorno 01 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo.

Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il

potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.9 - PARTECIPANTI ADERENTI

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dall'Assemblea dei Fondatori.

Hanno facoltà di presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, per divenire Aderenti, gli Abbonati alle stagioni artistiche e alle attività promosse dalla Fondazione.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ART.10 - PARTECIPANTI SOSTENITORI BENEMERITI

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori Benemeriti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dalla Assemblea dei Fondatori, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La Assemblea dei Fondatori determinerà con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

ART.11 - PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI

La qualifica di Aderente e Sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dai successivi articoli 20 e 26.

Gli Aderenti ed i Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, assistere alle prove aperte delle manifestazioni e degli spettacoli prodotti, come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonchè partecipare alle iniziative dell'Ente.

ART.12 - FONDATORI

E' Fondatore, in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione Erice Arte, il Comune di Erice, rappresentato dal Sindaco pro tempore.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dalla Assemblea dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dalla Assemblea dei Fondatori stessa ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

ART.13 - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici che contribuiscono al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dall'Assemblea dei Fondatori.

I Partecipanti Istituzionali, mediante propri rappresentanti, compongono e costituiscono l'Advisory Board, ai sensi del successivo articolo 20.

ART.14 - ALBO D'ORO

Possono divenire Membri dell'Albo d'Oro le persone o enti ai quali la Assemblea dei Fondatori attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

Tali Membri possono venire nominati Fondatori, purchè contribuiscono al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di gestione, ai sensi dell'art. 12.

ART.15

Possono essere nominati Aderenti, Sostenitori o Membri dell'Albo d'Oro, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche, nonchè gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

ART.16 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- 1) l'Assemblea dei Fondatori;
- 2) l'Advisory Board;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Presidente;
- 5) il Sovrintendente;

- 6) il Direttore Artistico;
- 7) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8) l'Assemblea di Partecipazione;
- 9) l'Organo di Sorveglianza.

ART.17 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori, nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'articolo 12.

La veste di membro dell'Assemblea dei Fondatori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Fondatori ha il compito di:

- 1) nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 21 ed esclusa la nomina dei primi amministratori, che avviene in seno all'atto costitutivo;
- 2) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 9, 10, 12 e 14 possano divenire Aderenti, Sostenitori, Fondatori e Membri dell'Albo d'Oro;
- 3) procedere alla nomina dei Fondatori e dei Membri dell'Albo d'Oro;
- 4) determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- 5) approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- 6) approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;

- 7) deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- 8) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- 9) svolgere ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente statuto.

ART.18 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è nominato dalla Assemblea dei Fondatori su proposta del Presidente, tra coloro che si siano distinti con altissimi meriti e concreti risultati nel campo delle Scienze e delle Arti per il bene dei Popoli e della intera Umanità.

ART.19 -CONVOCAZIONE E QUORUM

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

La Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno, nonchè ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi a ciascun fondatore almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonchè le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, essa delibera a maggioranza. Per

le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal Sovrintendente.

ART.20 - ADVISORY BOARD

L'Advisory Board è organo consultivo e di garanzia della Fondazione ed è composto dai rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali.

L'Advisory Board, in particolare, ha il compito di:

- 1) studiare, concepire ovvero coadiuvare le strategie ed i programmi generali della Fondazione;
- 2) segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
- 3) collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione.

Tale organo, nell'espletare la propria funzione a caratterizzazione pubblica, può intervenire di propria iniziativa, ovvero su richiesta degli organi della fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione della attività di quest'ultima.

ART.21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da tre a sette, incluso il presidente della Fondazione, che lo presiede. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'assemblea dei fondatori all'atto del rinnovo delle cariche, fatta

eccezione per il primo consiglio, la cui composizione viene stabilita in seno all'atto costitutivo.

Ove il numero dei componenti del consiglio lo consenta, tre dei membri sono nominati dalla Assemblea dei Fondatori, uno dall'Assemblea degli Aderenti e Sostenitori, uno in rappresentanza degli Aderenti abbonati, uno eletto dai Membri dell'Albo d'Oro.

L'Assemblea dei Fondatori, qualora lo ritenga utile e opportuno, può nominare fino ad altri due membri che si siano distinti nel campo e nell'impegno delle attività sociali, artistiche e professionali, scegliendoli in una rosa di nominativi di persone che ritenga particolarmente utili all'attività della Fondazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un massimo di nove membri.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la Assemblea dei Fondatori deve provvedere alla cooptazione di altro Consigliere, che resterà in carica sino alla fine del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- 1) proporre alla Assemblea dei Fondatori le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 4 e 5;
- 2) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- 3) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- 4) nominare gli Aderenti e Sostenitori, di cui agli articoli 9 e 10 del presente Statuto;
- 5) proporre eventuali modifiche statutarie;
- 6) nominare il Sovrintendente, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto, fatta eccezione per la nomina del primo Sovrintendente, che avviene nell'atto costitutivo;
- 7) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
- 8) il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo, composto da tre Consiglieri, tra i quali il Presidente.

ART.22 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso

giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Sovrintendente e steso su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

ART.23 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro tempore del Comune di Erice. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione ed inoltre, in accordo con il Sovrintendente e il Direttore Artistico, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza dei componenti, un Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART.24 - SOVRINTENDENTE

Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico ed è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione artistica e della gestione di enti consimili.

Il Sovrintendente è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per reiterate violazioni delle direttive e dei programmi consiliari o per altri gravi motivi.

In particolare, il Sovrintendente:

- 1) tiene i libri e le scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile;
- 2) predispone il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il Direttore Artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

- 3) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali, sottoscrivendo in nome della Fondazione i relativi contratti;
- 4) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione;
- 5) esercita ogni altro potere conferito dal Consiglio di Amministrazione;
- 6) provvede, con approvazione del Consiglio di Amministrazione, in nome e per conto della Fondazione, all'assunzione del personale dipendente, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro, il licenziamento dei dipendenti; provvede altresì, in nome e per conto della Fondazione, alla sottoscrizione dei contratti collettivi ed individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale;
- 7) può nominare collaboratori, della cui attività risponde direttamente.

ART.25 - DIRETTORE ARTISTICO

Il Sovrintendente nomina il Direttore Artistico, individuandolo tra gli uomini di cultura, i musicisti o i musicologi più rinomati e di comprovata competenza artistica, fissandone il compenso ed il tipo di rapporto collaborativo.

Il Direttore Artistico ha il compito di stabilire i programmi delle attività di istruzione, formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, nonché la programmazione delle attività.

Egli sceglie gli artisti ed i collaboratori artistici e propone al Sovrintendente le iniziative artistiche e promozionali che ritiene opportune.

Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Fondatori.

Il Direttore Artistico cessa dal suo incarico insieme al Sovrintendente e può essere riconfermato.

ART.26 – ORGANO DI CONTROLLO

L'attività di controllo contabile è affidata ad un Revisore dei Conti da scegliersi tra i soggetti iscritti al Grande Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia. Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti resta in carica quattro anni, può essere confermato e può assistere alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART.27 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dagli Aderenti, dai Sostenitori Benemeriti e dai Membri dell'Albo d'Oro e si riunisce almeno una volta all'anno.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

All'Assemblea di Partecipazione spetta il compito di eleggere fino a tre membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno in rappresentanza degli Aderenti e dei Sostenitori Benemeriti, uno degli Aderenti Abbonati ed uno dei Membri dell'Albo d'Oro.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o Enti italiani o esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato, ovvero alla Fondazione medesima.

Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Organizzatore dell'Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.

ART.28 - ORGANO DI SORVEGLIANZA

Qualora alla Fondazione partecipino Enti Pubblici Territoriali che versino un contributo al Fondo di Dotazione o di Gestione, nella misura minima che verrà determinata dalla Assemblea dei Fondatori, viene istituito l'Organo di Sorveglianza.

Esso è costituito da membri nominati dagli Enti Pubblici Territoriali partecipanti alla Fondazione ed ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto ed al pubblico interesse dell'attività della Fondazione.

A tal fine, copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Fondatori è trasmessa all'Organo di Sorveglianza a cura del Sovrintendente. Decorsi otto giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, la delibera diviene esecutiva.

Nel caso in cui venga rilevata, in qualche deliberazione del Consiglio di Amministrazione o della Assemblea dei Fondatori la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, alla legge, allo statuto o al pubblico interesse, l'Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro dieci giorni la riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione.

Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART.29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvo diversa previsione normativa, le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente statuto, devono essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione in base alla procedura dell'organismo scelto, entro 15 giorni dalla richiesta, dal Presidente del Tribunale di Trapani.

Ogni controversia non risolta entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, o entro il diverso termine concordato dalle parti per iscritto, sarà deferita ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Trapani. L'arbitro decide secondo quanto previsto dagli articoli 810 e seguenti Codice di procedura civile e ha facoltà di regolare lo svolgimento del procedimento senza formalità. La sede dell'arbitrato dovrà essere necessariamente posta nel territorio del Comune di Erice

ART.30 - DURATA ED ESTINZIONE

La fondazione è costituita senza limitazione di durata.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione della Assemblea dei Fondatori, ad altri enti che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatto salvo il patrimonio di beni artistici e culturali, che dovranno rimanere nel territorio del Comune di Erice.

I beni concessi in uso dalle pubbliche amministrazioni ritorneranno nella disponibilità di queste.

ART.31 - RICONOSCIMENTO

La Fondazione attiverà il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di riconoscimento di persone giuridiche private.

Qualora alla Fondazione partecipi il Ministero per i Beni e le attività culturali, e per quanto non specificatamente previsto, trovano diretta applicazione le norme di cui al D.M. 27 novembre 2001 numero 491 e successive modificazioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si intendono richiamare le norme vigenti in tema di Fondazioni riconosciute.

ART.32 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART.33 - NORMA TRANSITORIA

In sede di trasformazione, l'Assemblea, in deroga alle norme del presente statuto, eleggerà i componenti degli organi della Fondazione che resteranno in carica per due esercizi.